



Conservatorio di Musica Alfredo Casella

Istituto Superiore di Studi Musicali

Allegato 1

Emendamenti al regolamento dell'elezione del Direttore proposti secondo quanto approvato dal Consiglio Accademico riunito in data 26.09.2019 come da punto 2 all'OdG.

I corrispondenti articoli o commi si propone siano sostituiti dai seguenti:

Art. 1

Indizione delle elezioni

1. Il Direttore in carica, in tempo utile per l'indizione di cui al seguente Art.2, convoca il Collegio dei Professori affinché questo elegga il Comitato dei garanti. Tale Comitato, che svolge anche le funzioni di Commissione elettorale è composto da 3 membri effettivi e 1 supplente eletti a scrutinio palese o per acclamazione, essendo il membro supplente destinato a subentrare in caso di incompatibilità, assenza o successiva rinuncia di uno dei membri effettivi. Del Comitato dei garanti non possono far parte i candidati alla carica di Direttore e coloro che si trovino in situazione di incompatibilità con i candidati, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile o che abbiano con gli stessi candidati in un rapporto di parentela o di affinità entro il quarto grado.

Art. 3

Elettorato passivo e presentazione delle candidature

1. L'elettorato passivo è riservato ai docenti in servizio presso l'Istituzione e ai docenti di discipline musicali in servizio presso altre Istituzioni di pari grado, con incarico a tempo indeterminato e che inoltre:
 - a. abbiano maturato in qualità di docente con contratto a tempo indeterminato un servizio effettivo di almeno 6 anni nel ruolo di appartenenza;
 - (b. e c. nessuna modifica)
 - d. siano in possesso di una pregressa esperienza professionale e di direzione, acquisita attraverso la partecipazione a organi di governo dell'Istituzione o di altre istituzioni di pari grado, ovvero incarichi di coordinamento la cui durata sia stata almeno di un anno accademico nelle medesime, ovvero acquisita anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali.
3. La domanda, completa dei suddetti documenti, deve essere depositata presso l'ufficio di Protocollo dell'Istituzione entro le ore 12 del quarantacinquesimo giorno precedente la prima votazione che rilascerà immediata ricevuta alla presentazione della stessa.

Art. 4

Funzioni del comitato dei garanti.

(nessuna modifica al testo dell'articolo)

Art. 6

Tempi e modi del voto


1. Le elezioni si svolgono nell'arco di un'unica giornata lavorativa assicurando il voto per una durata di almeno sei ore.
2. A ciascun elettore, previo accertamento dell'identità per conoscenza personale di almeno uno dei membri della Commissione di seggio, o in mancanza di questa attraverso la presentazione di un documento di identità valido, viene consegnata una scheda precedentemente vidimata dal Presidente e da un componente della Commissione di seggio.
3. Il voto di preferenza, che è unico, dovrà essere espresso barrando la casella o il nome del candidato prescelto, utilizzando l'apposita penna fornita dalla commissione di seggio. Non sono ammessi altri segni o simboli. La duplicità dei segni o altri segni o simboli che inducano incertezza sull'attribuzione del voto rendono la scheda nulla. In materia decide inappellabilmente la Commissione di seggio.
4. La scheda ripiegata viene deposta nell'apposita urna dallo stesso elettore.
5. La scheda priva di alcun segno è considerata bianca e, quindi, priva di valore elettivo.
6. Nello spazio preposto al voto non è consentito l'utilizzo di cellulari o di qualsivoglia apparecchio che consenta riprese video o fotografiche.
7. La partecipazione al voto è attestata dalla firma apposta dall'elettore sull'elenco elettorale e controfirmata dal componente della Commissione di seggio che ha accertato l'identità.

Art. 7

Candidato eletto

1. Risulta eletto il candidato che nel corso della prima votazione riporta la maggioranza assoluta dei voti degli elettori aventi diritto al voto (cinquanta per cento più uno degli aventi diritto al voto). Nel caso in cui questa non abbia dato esito positivo, si procede ad una seconda votazione, per la quale è richiesta la maggioranza assoluta dei votanti. Qualora nessuno dei candidati l'ottenga, si procede ad una terza ed ultima votazione con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nella seconda votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Tra le votazioni di cui sopra deve intercorrere un intervallo non inferiore a sette giorni.

Il segretario verbalizzante
Prof. Claudio Di Massimantonio



Il Direttore
M^o Giandomenico Piermarini

